



TRIBUNALE DI MACERATA

Composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice delegato, dott. Enrico Pannaggi,
nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminata l'istanza per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 L. n. 3/12 proposta, in data 9.3.2020 (data della nomina del Gestore della crisi, dott. Alessandro Frattari), presso l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino, dalla debitrice Jurek Sylwia Malgorzata (C.F.: JRKSLW70L71Z127A), nata a Wagrowiec (Polonia) il 31.07.1970, residente a Macerata, via Metauro n. 14;

visto il provvedimento di assegnazione del fascicolo a questo magistrato, reso dal Presidente del Tribunale in data 26.10.2021;

ritenuta la propria competenza, risiedendo la debitrice nel territorio comunale di Macerata e, dunque, nel circondario di questo Tribunale

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi allegata alla domanda, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, ovvero in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio personale liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle;

rilevato, altresì, che la ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/12;
- non risulta aver fatto ricorso, nel quinquennio trascorso, ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis e 14ter L 3/12;
- non risulta aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L 3/12;
- ha allegato documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;

rilevato che è stato fornito l'elenco aggiornato con l'indicazione dei creditori, delle somme dovute, l'elenco dei beni della debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti nel quinquennio; le

dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, con indicazione della composizione del nucleo familiare;

rilevato che la ricorrente allega una esposizione debitoria complessiva di €345.747,36 oltre interessi e sanzioni;

rilevato che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti nei termini come indicati nella proposta medesima, alla quale si fa integrale rinvio, mediante pagamento dei creditori per complessivi €171.694,84 in un arco temporale di quattordici anni, pagamento da realizzarsi mediante l'impiego di risorse finanziarie derivanti esclusivamente dai flussi di cassa futuri prodotti dalla debitrice attraverso lo svolgimento della propria attività professionale;

rilevato che il professionista OCC ha formulato attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta, ed ha valutato positivamente la fattibilità dell'accordo e la convenienza dello stesso per i creditori;

rilevato che sono state adempiute le formalità di cui all'art. 9 della L 3/12;

Visto l'art. 10 della L. 3/2012

FISSA

l'udienza dinanzi a sé il giorno **martedì 8 febbraio 2022 ore 10,00**, aula IV piano terra del Tribunale di Macerata, via Pesaro n. 6;

DISPONE

ex art. 10 della L 3/12 la comunicazione, a cura dell'OCC, ai creditori presso la residenza o la sede legale, alternativamente per telegramma, raccomandata a/r, pec, entro il termine di giorni 30 prima di detta udienza

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto e della proposta sul sito del Tribunale di Macerata a cura del medesimo OCC;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non potranno, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né potranno essere eseguiti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accorso, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVISA

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Macerata, 29/10/2021

Il Giudice delegato
(dott. Enrico Pannaggi)